



Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 33 del 03/10/2025

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

2.1 CIRCOLARI L.N.D.

Si pubblica di seguito il link della sottoelencata Circolare emessa dalla F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti:

- Circolare n. 17: <https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2025-26/15160-circolare-n-17-circolare-29-2025-centro-studi-tributari-lnd/file>

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1 MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI "GIUSTIZIA RIPARATIVA" PREVISTE DALL'ART. 137 COMMA 2 BIS DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Si riportano di seguito le modalità di attuazione delle misure rieducative introdotte nell'art. 137 del Codice di Giustizia Sportiva rese note con Comunicato Ufficiale n. 61/A emesso dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio:

"1. La norma si applica esclusivamente alle sanzioni irrogate a partire dal 1° luglio 2025.

2. L'accesso al beneficio di cui al comma 2 bis dell'art. 137 del CGS (possibilità di scontare metà della sanzione attraverso specifiche modalità rieducative, di seguito: il Beneficio) deve essere espressamente richiesto dal calciatore/calciatrice colpito/a dalla sanzione, direttamente all'Organo di Giustizia che ha irrogato la stessa.

3. Possono chiedere di accedere al Beneficio esclusivamente i calciatori/calciatrici che erano minorenni al momento in cui è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento di squalifica.

4. L'istanza deve essere avanzata, a pena di decadenza, entro e non oltre 10 giorni dal momento in cui la sanzione è divenuta definitiva in ambito endofederale e deve contenere l'indicazione dell'Ente Federale, tra quelli inclusi nell'apposito elenco disponibile sul sito internet ufficiale della FIGC, presso cui si chiede di svolgere l'attività rieducativa.

5. L'Organo di Giustizia destinatario della richiesta provvede nell'immediatezza, con dispositivo adottato senza udienza e pubblicato con comunicato ufficiale, a comunicare il nuovo termine della sanzione di squalifica ridotta in applicazione del Beneficio (con arrotondamento all'unità superiore in caso di numero dispari di giornate o di giorni di squalifica), nonché il numero di ore di attività rieducative sostitutive che devono essere svolte presso l'Ente Federale prescelto.

6. Ai fini della conversione delle giornate o dei giorni di squalifica originariamente previsti in ore di attività rieducative sostitutive si tiene conto dello schema seguente:

- 10 ore di attività rieducative per ogni giornata di squalifica da commutare;
- Un'ora di attività rieducative per ogni giorno di squalifica a tempo da commutare.

7. Le attività rieducative sostitutive possono svolgersi, a discrezione dell'Ente Federale prescelto, in uno o più dei seguenti ambiti:

- Supporto alle attività sportive dell'Ente;
- Supporto alle attività organizzative/amministrative dell'Ente;
- Supporto alle attività di responsabilità sociale dell'Ente.

8. In ogni caso, le ore di attività rieducative devono essere completate entro lo scadere della squalifica originaria così come ridotta del 50% per effetto dell'applicazione del Beneficio.

9. Al termine del periodo di attività rieducative, l'Ente Federale provvede a certificare all'Organo di Giustizia l'avvenuta attuazione delle stesse. In caso di mancato completamento delle attività rieducative previste quale sanzione sostitutiva, l'Organo di Giustizia provvede nell'immediatezza, con dispositivo adottato senza udienza e pubblicato con comunicato ufficiale, a comunicare il ripristino della sanzione originaria piena.

10. L'accesso al Beneficio può essere richiesto una sola volta in carriera dallo stesso calciatore/calciatrice".

3.2 COLLABORAZIONE CR BASILICATA - RAI TGR BASILICATA

A seguito del rapporto di collaborazione con la **RAI - TGR Basilicata**, si invitano le **Società affiliate** a voler segnalare, all'indirizzo mail di seguito riportato, storie, curiosità e iniziative riguardanti la propria attività e i propri tesserati al fine di dare massima visibilità alla vita associativa delle stesse veicolando valori legati alla lealtà sportiva, alla solidarietà e all'impegno sociale e sportivo.

Le segnalazioni pervenute saranno vagliate e valutate dall'Area Comunicazione del CRB e dalla Redazione della TGR Basilicata che successivamente provvederà a raccontarle attraverso servizi radiotelevisivi all'interno dei telegiornali e radiogiornali del TGR Basilicata.

Le segnalazioni andranno inviate all'indirizzo mail: d.sileo@figcbasilicata.it

3.3 DEPOSITO PRATICHE SU PORTALE ANAGRAFE FEDERALE F.I.G.C.

Si ricorda che successivamente all'inserimento dei dati di una pratica sul Portale Anagrafe Federale F.I.G.C., effettuato il salvataggio, è necessario cliccare sulla funzione "Rendi definitiva", quindi scaricare, stampare e firmare i moduli.

Dopo aver caricato (allegato) i moduli firmati, sarà altresì necessario cliccare sulla funzione "Invia" per trasmettere la pratica, dal momento che la funzione "Rendi definitiva" non determina il deposito della stessa.

Inoltre, in merito alle pratiche di "Variazione Organigramma", si ricorda di allegare dapprima il documento "Autocertificazione" (stampabile in corrispondenza

del nominativo del Presidente), cliccare sulla funzione "Rendi definitiva" e, successivamente, scaricare il modulo "Elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi" (Censimento) che andrà poi allegato debitamente timbrato e firmato.

Concluse le operazioni sarà necessario cliccare sulla funzione "Invia".

3.4 PRATICHE TRASMESSE CON LA PROCEDURA DI FIRMA ELETTRONICA E SEGNALATE IN ERRORE

Si ricorda che per le pratiche trasmesse con la procedura di Firma Elettronica attraverso il Portale L.N.D. ed evidenziate in errore, è necessario ricaricare il documento segnalato in maniera corretta e, successivamente, procedere nuovamente alla procedura di Firma Elettronica per consentire la lavorazione e la successiva eventuale approvazione della pratica.

3.5 VARIAZIONI ATTIVITA' SOCIETA'

Si comunica la ratifica delle seguenti variazioni di attività (cambi e/o aggiunte):

CAMBI

963782 POL. SAN GIORGIO LUCANO
da Calcio a 5 Maschile Dilettanti a Puro Settore Giovanile

3.6 SVINCOLO CALCIATORI (ART. 117 N.O.I.F.)

Esaminata la documentazione depositata ai sensi dell'art. 117 NOIF;
Si comunica lo svincolo dei seguenti calciatori:

2044972	BUCHICCHIO Paolo	02.01.2004	A.S.D. LYKOS
1099566	CABRERA Romero Agustin	31.01.2001	ELETTRA MARCONIA
1007291	CONTEH Sanna	20.05.1996	CIRCOLO SPORT VULTUR 1921
3227737	DEL GIGLIO Franco Jose	07.01.1993	MONTESCAGLIOSO CALCIO
1094935	IACOB Alexandru	14.04.1989	AS MELFI 1929
5815143	LORUSSO Gabriele	20.10.1995	CIRCOLO SPORT VULTUR 1921
1101910	MILARA Jimenez David	18.02.2004	REAL CHIAROMONTE
2146333	RAFANELLI Marco	08.07.2007	AS MELFI 1929
3861618	SURIANO Domenico	30.05.1988	SANTARCANGIOLESE
2425822	TANCREDI Fabio	16.02.2007	SANTARCANGIOLESE

3.7 ATTESTATI DI MATURITA' AGONISTICA (ART. 34.3 N.O.I.F. della F.I.G.C.)

A seguito della documentazione prodotta, i calciatori sottoelencati sono autorizzati all'attività agonistica:

MONTANARO Emanuele	nato il 12.05.2010	DEA SALANDRA (fino al 20.02.2026)
PROPATO Rocco	nato il 09.10.2009	A.S.D. N. ROTONDA

**** CALCIO A 11 ****

COPPA ITALIA ECCELLENZA "PIERO RINALDI"

3.8 PROGRAMMA GARE

A seguito di un mero refuso dattilografico riportato con Comunicato Ufficiale n. 32 del 1° ottobre 2025, si riporta il programma gare dei Quarti di Finale - Gare di ritorno della Coppa Italia di Eccellenza "Piero Rinaldi" che annulla e sostituisce quanto riportato nel suddetto C.U. 32.

Quarti di finale - Gare di ritorno del 22/10/25

A.S.D. LYKOS	CIRCOLO SPORT VULTUR 1921	SAN ROCCO TOLVE	22/10/25	15:30
AS MELFI 1929	PATERNICUM	MANCINELLI TITO	22/10/25	15:30
CALCIO SAN CATALDO	ANGELO CRISTOFARO OPPIDO	ZI' ROCCO E GENNARO S.CATALDO	22/10/25	15:30
MONTESCAGLIOSO CALCIO	AVIGLIANO CALCIO PZ	XXI SETTEMBRE MATERA	22/10/25	15:30

4. GIUSTIZIA SPORTIVA

GARE DELLA COPPA ITALIA DI ECCELLENZA

GARE DEL 31/08/2025

GARA POLICORO CALCIO & ACADEMY - CALCIO SAN CATALDO

- ERRATA CORRIGE**

A seguito di un mero refuso, con C.U. n. 20 del 03/09/2025 è stata erroneamente riportata l'ammonizione per "*I ammonizione diffida*" del calciatore MARTINELLI Antonio della Società CALCIO SAN CATALDO. A seguito delle verifiche effettuate, il calciatore ammonito risulta essere MARTINELLI Giuliano della medesima Società. Pertanto è da ritenersi **NULLO** il provvedimento disciplinare del C.U. n. 30 del 26/09/2025 "*Squalifica per una gara effettiva per recidiva in ammonizione II INFR*" a carico di MARTINELLI Antonio della società CALCIO SAN CATALDO. Di seguito si riporta la situazione disciplinare corretta dei due calciatori:

I AMMONIZIONE DIFFIDA

MARTINELLI ANTONIO

(CALCIO SAN CATALDO)

Provvedimento della gara CALCIO SAN CATALDO - POLICORO CALCIO & ACADEMY del 24.09.2025

MARTINELLI GIULIANO

(CALCIO SAN CATALDO)

Provvedimento della gara POLICORO CALCIO & ACADEMY - CALCIO SAN CATALDO del 31.08.2025

5. CORTE SPORTIVA APPELLO TERRITORIALE

5.1 RICORSO DEL SIG. NICO MAURO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA SUL C.U. N. 30 DEL 26/09/2025.

La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli **Avv.ti Antonello Mango - Presidente - Rocco Mario Ceraldi e Loredana Satriani - Componenti** - nella seduta in camera di consiglio del **03.10.2025**, ha deliberato quanto segue:

Esaminato il reclamo proposto dal sig. **Nico Mauro - Vice Presidente** della **ASD Virtus Genzano** - avverso la decisione del **Giudice Sportivo** pubblicata su **C.U. n. 30 del 26.09.2025**, consistente nella *inibizione a svolgere ogni attività fino al 26.11.2025*;

Premesso che, ai sensi dell'art. 76, comma 2, **Codice di Giustizia Sportiva**, **il reclamo deve essere preannunciato** con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmessa ad opera della reclamante alla controparte **entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare;**

Rilevato, nondimeno, quanto disposto dal **C.U. n. 47/A della F.I.G.C.**, trasmesso in allegato al **C.U. della LND n. 77 del 31/07/2025** nonché pubblicato dal **C.R. Basilicata con link allegato al C.U. n. 12 del 01/08/2025**, inerente l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia, Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti, per la Stagione Sportiva 2025/2026;

Valutato come, ai sensi del **comma 2) del ridetto C.U. n. 47/A**, per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, **il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione; il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato ore 24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;**

Dato atto che la **decisione** del Giudice Sportivo, oggetto di impugnazione, è stata pubblicata, come già argomentato, in data **26.09.2025**, giusto C.U. n. 30;

Verificato come, il **ricorrente**, notificava - a questo **Organo di Giustizia Sportiva** - PEC contenente il **preannuncio di reclamo** in data **29.09.2025**;

Valutato, pertanto, come il predetto **preannuncio** sia stato notificato tardivamente rispetto ai termini previsti dal **C.U. n. 47/A - comma 2) -della F.I.G.C.**, oltre che a quelli previsti dal **Codice di Giustizia Sportiva**;

Ritenuto, nondimeno, come il preannuncio di reclamo sia dalla normativa vigente esplicitamente qualificato come assorbente condizione di procedibilità per l'esame del successivo reclamo;

Visto l'art. 49, comma 7, C.G.S. che sancisce che *"Le irregolarità procedurali che rendono inammissibile il ricorso non possono essere sanate con il reclamo"*.

Ritenuto, pertanto, in forza delle argomentazioni che precedono nonché di costante giurisprudenza di questa **Corte**, come il ricorso dal sig. **Nico Mauro - Vice Presidente** della **ASD Virtus Genzano** - proposto, non integrando la previsione normativa del **C.U. n. 47/A - comma 2) - della F.I.G.C.** nonché dell'art. 76 comma 2 del **C.G.S.**, non possa trovare accoglimento, con conseguente impossibilità di esaminare il merito di quanto ivi dedotto e con implicito assorbimento e decadenza delle ragioni in esso rappresentate.

P.Q.M.

la **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**, così delibera:

- **Dichiara inammissibile il reclamo dal sig. Nico Mauro proposto**, per violazione della disciplina regolata dal **C.U. n. 47/A - comma 2) - della F.I.G.C.** nonché dall'**art. 76, comma 2, C.G.S.**;
- **Dispone** incamerarsi la **tassa reclamo**;
- **Manda** alle Segreterie di **C.R.B. e CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** per le conseguenti attività di loro competenza.

Pubblicato in Potenza ed affisso all'albo del C.R. Basilicata il 03/10/2025

Il Segretario
(Rocco Leone)

Il Presidente
(Emilio Fittipaldi)